Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n.
M_TRA-DIPT-D.T.T.
DIP-T_DGMOT_DIV5
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
PROT.: 18563
DEL: 16 LUG. 2013

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione autonoma Valle d'Aosta,
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura Motorizzazione civile
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Sanit Cristophe (AO)

U.M.C
LORO SEDI

U.R.P.
SEDE

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

OGGETTO: corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica CQC – rilevazione delle presenze alle lezioni giornaliere.

E' stato segnalato a questa Direzione che diversi soggetti erogatori di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica CQC hanno provveduto alla rilevazione delle presenze alle lezioni giornaliere talora dopo ciascun blocco di due ore delle stesse, in conformità a quanto previsto dalla circolare prot. n. 85349 del 22.10.2010, tal altra dopo blocchi di tre ore di lezione: tanto al fine di ottimizzare al meglio la combinazione dei tempi dedicati a tale adempimento, ed alla pausa degli allievi, con quelli dedicati alla effettiva attività di docenza.

Le finalità suddette sembrano meritevoli di approvazione e riconoscimento. Pertanto:

- a parziale modifica della citata circolare, si dispone che - fermo restando che l'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera - qualora la stessa sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre. Resta confermato che il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa;
- le presenti disposizioni hanno effetto da subito anche su corsi che siano stati già espletati, in tutto o in parte.

Conseguentemente nessuna irregolarità dovrà essere contestata ai predetti soggetti erogatori che abbiano operato in conformità alle suddette istruzioni.

Le disposizioni in parola sono obbligatorie a decorrere dal settimo giorno successivo alla data della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)